

Data:

giovedì 26.02.2015

Adempimenti. L'estensione dell'obbligo alle altre pubbliche amministrazioni dal 31 marzo impone una verifica sull'elenco Istat aggiornato e sull'indice Ipa

Fattura elettronica a perimetro allargato

Nel documento andrà inserito un codice di default se l'ente non ha effettuato comunicazioni

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Fattura elettronica a perimetro allargato. L'estensione dell'obbligo a partire dal prossimo 31 marzo a tutte le Pa ancora non interessate impone una verifica ai fornitori sulla controparte pubblica. Un discorso che riguarda anche gli enti: sono chiamati, infatti, ad accertarsi di essere o meno ricompresi nel perimetro dei destinatari e, in caso positivo, operare di conseguenza effettuando gli adempimenti normativamente imposti. In questo senso un punto di riferimento è rappresentato dall'elenco Istat aggiornato al 30 settembre 2014, che comprende tra l'altro - in modo innovativo rispetto al 2013 - anche il Gse (gestore servizi energetici), ma anche all'indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), consultabile al sito www.indice-pa.gov.it.

In realtà, i destinatari delle fatture elettroniche dal prossimo 31 marzo avrebbero dovuto accreditarsi all'Ipa entro lo scorso 31 dicembre 2014 e procedere a comunicare ai loro fornitori i codici univoci ufficio da utiliz-

zare per la trasmissione delle fatture. Se il fornitore non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione committente e rilevi l'assenza nell'Ipa dell'amministrazione, il codice ufficio da inserire nella fattura elettronica può assumere il valore di default «999999».

I riferimenti normativi

Ma facciamo un passo indietro. La normativa primaria è quella dell'articolo 1, comma 209, della legge 244/2007 che, nell'introdurre l'obbligo, ne individua quali destinatarie le amministrazioni pubbliche all'articolo 1, comma 2, della 196/2009. Si tratta dei soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato dello Stato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'elenco pubblicato da Istat. Oltre agli enti e ai soggetti indicati a fini statistici, l'obbligo interessa anche le autorità indipendenti e le amministrazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e quindi tut-

te le amministrazioni dello Stato comprese, tra le altre, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. A tale riguardo, la nota 1858 del 27 ottobre 2014 del dipartimento delle Finanze resa nota solo da qualche giorno (si veda quanto anticipato dal Sole 24 Ore del 14 febbraio scorso) ha precisato come tra i destinatari sono incluse anche le **federazioni e gli ordini professionali** in quanto **enti pubblici non economici**.


L'indice Ipa

Considerata quindi l'ampiezza delle categorie dei destinatari, quando non puntualmente individuati, ci si può avvalere delle indicazioni fornite dalla circolare congiunta del Mef e della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 31 marzo 2014 con cui è stato precisato che nell'Ipa si individua per ogni ufficio destina-

tario di fatturazione elettronica la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. In altri termini, la consultazione del sito dell'Ipa diviene un elemento di cui avvalersi per la puntuale individuazione dei destinatari. È quanto indicato dall'agenzia delle Entrate da ultimo con la circolare 1/E/2015 sullo split payment: il suggerimento è quello di avvalersi, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori, dell'ausilio dell'indice delle Pa.


Il fornitore può infatti verificare direttamente nell'anagrafica dell'Ipa la categoria di appartenenza e i riferimenti dell'ente pubblico acquirente. A tale riguardo l'Ipa contiene, tra le varie modalità di ricerca, anche quella basata su una classificazione degli enti ripartiti nelle categorie di pubbliche amministrazioni, società in conto economico consolidato, enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e gestori di pubblici servizi.

Se l'ente ha attivato il servizio di fatturazione elettronica, risulterà evidenziata l'icona che, una volta selezionata, permetterà di individuare il codice ufficio necessario per la veicolazione e l'indirizzamento della fattura tramite Sdi.



Punto per punto

Le principali caratteristiche della fattura elettronica



IL CALENDARIO



- La fattura elettronica persegue l'obiettivo di consentire una semplificazione nella fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili
- Dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica è diventata obbligatoria nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale censiti nell'elenco Istat.
- Dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende alle operazioni verso tutte le altre amministrazioni pubbliche

GLI OPERATORI ECONOMICI



- L'obbligo riguarda emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico
- Sono soggette all'obbligo le fatture anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili

I DIVIETI



- Le Pa interessate dall'obbligo di fattura elettronica non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
- Non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica

L'EMISSIONE E L'INVIO



- La fattura elettronica va emessa in formato Xml e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale
- L'e-fattura viaggia sul Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall'agenzia delle Entrate che consente di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPa, effettuare controlli sui file ricevuti, inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie
- Lo Sdi non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture